

Data udienza 7 luglio 2021

Integrale

Accertamento e riscossione - Accertamento - Atto di accertamento - Irap - Ires - Iva - Operazione ritenute soggettivamente inesistenti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
07/07/2021

alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:

LAMANNA FILIPPO, Presidente

SCARZELLA FABRIZIO, Relatore

CANDIDO ANTONIO, Giudice

in data 07/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3846/2019

depositato il 26/09/2019

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG elettivamente
domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it

contro

(...) S.r.l. - (...) Difeso da

(...) ed elettivamente domiciliato presso (...)

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 339/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BERGAMO sez. 1 e pubblicata il 21/06/2019

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IRES-ALTRO 2013

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IVA-ALTRO 2013

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IRAP 2013

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IRES-ALTRO 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IVA-ALTRO 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 IRAP 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 RITENUTE 2014

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) 2018 RITENUTE 2013

a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'odierno atto di appello Agenzia delle Entrate impugna la sentenza in epigrafe che accoglieva i ricorsi introduttivi proposti da (...) srl nei confronti degli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio per il recupero di alcune voci, a fini IRES, IRAP e IVA, per gli anni di imposta 2013 e 2014, a seguito di operazione ritenute soggettivamente inesistenti.

I primi giudici ritenevano che la società avesse "dato ampia prova contraria ai rilievi indiziari sostenuti nell'accertamento, per fondare l'atto di recupero d'imposta", che non fosse configurabile alcun elemento di riscontro circa la colpevolezza di (...) srl e che non fosse applicabile, nel caso di specie, la disposizione contenute nell'art. 109 Tuir.

¹ Con l'odierno atto di appello l'Ufficio contesta, con il primo motivo di impugnazione, la carenza motivazionale della pronuncia impugnata, che avrebbe omesso, secondo la tesi difensiva, di considerare le considerazioni sollevate dall'Ufficio recependo acriticamente la tesi difensiva della contribuente, e la sua contraddittorietà, là dove "non è dato comprendere se la pretesa tributaria è annullata per raggiungimento della prova contraria ai rilievi indiziari sostenuti nell'atto impositivo oppure per la mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti, idonei a supportare la

ricostruzione erariale", rilevando che grava sull'amministrazione finanziaria solo l'onere di provare, mediante presunzioni, gli elementi fattuali che concretizzano la frode e gli elementi in base a cui il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere se l'operazione invocata a fondamento del diritto alla detrazione si iscriveva in un'evasione, commessa dall'emittente le fatture o da altro operatore.

Nel merito l'Ufficio rileva la fondatezza degli addebiti rilevando che l'emittente delle fatture in esame, (...) Spa, non comunicava operazioni imponibili né effettuava versamenti di imposta trasferendo la propria sede legale in Romania dal 1.8.2014; che la merce veniva trasportata dal magazzino di tale società ai due clienti tedeschi della contribuente dalla ditta (...), che presentava numerose caratteristiche di irregolarità fiscale; che la merce veniva ritirata in Italia presso i magazzini riconducibili a società estranee ai fatti; che (...) risulta essere stata operativa per un breve periodo; che tali circostanze, complessivamente considerate, comprovano l'inesistenza soggettiva delle prestazioni riportate nelle fatture emesse da (...) Spa e contabilizzate da (...); che la contribuente non ha dimostrato la sua estraneità dai fatti in esame essendo la documentazione prodotta in sede di contraddittorio del tutto inidonea.

1.1 Con il secondo motivo di appello l'Ufficio contesta la violazione e la falsa applicazione dell'[art. 109 DPR n. 917/1986](#), dell'[art. 19 DPR n. 633/1972](#) del DL n. 16/2012, dell'[art. 2697 c.c.](#) rilevando che la deduzione dei costi, anche in caso di fatture soggettivamente inesistenti, soggiace ai principi generali di cui all'[art. 109 Tuir](#); che i primi giudici non vagliavano l'effettiva sussistenza dei requisiti della certezza, inerenza, effettività, congruità e competenza dei costi in esame; che nel caso di specie è assente documentazione idonea a supportare quanto sostenuto dalla contribuente; che il riconoscimento del costo dedotto dalla contribuente viene conseguentemente meno non potendosi considerare valido un contratto o un ordine di acquisto stipulato e/o concordato tra contraenti, uno dei quali risultato fittizio.

1.2 Con il terzo motivo di appello l'Ufficio rileva, ai sensi dell'[art. 39 DPR 600/1973](#), di aver proceduto al calcolo della redditività assumendo quale dato di partenza i ricavi dichiarati e, quale benchmark, la redditività media (8%) di società operanti nello stesso settore e nella stessa provincia della società (...) srl.

Viene, in particolare, rilevato che l'applicazione dell'[art. 39 DPR 600/1973](#) è giustificata dalla mancata prova, da parte della società appellata, della inerenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei costi; che le scritture contabili della società sono inattendibili, avuto riguardo alla avvenuta registrazione nella contabilità di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; che le contestazioni sollevate dalla società sono generiche.

1.3 L'Ufficio contesta, con distinto motivo, la violazione dell'[art. 112 c.p.c.](#), con conseguente legittimità degli avvisi di accertamento (...) e (...), evidenziando che questi ultimi riguardano unicamente gli utili percepiti dalla sig. (...); che gli avvisi di accertamento annullati non riguardano la posizione del sig. (...); che nel caso di accertamento di utili extracontabili, nel caso di una società di capitali a ristretta base azionaria, è prevista ex lege la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extrabilancio conseguiti ed accertati; che in tale ipotesi è onere dei soci, soprattutto

se amministratori, provare la destinazione degli utili di volta in volta conseguiti a finalità diversa dalla distribuzione.

1.4 Con successive note difensive del 30.6.2021 l'Ufficio reitera le proprie difese e controbatte alle eccezioni sollevate dalla controparte, anche attraverso l'allegazione di alcuni documenti.

2 Con atto di controdeduzione ritualmente depositato in giudizio (...) srl rileva, rispetto al primo motivo di impugnazione dell'Ufficio, che la sentenza impugnata non contiene alcun vizio di motivazione; che il ragionamento effettuato dai primi giudici è ineccepibile, anche sotto il profilo giuridico, non presentando alcun profilo di contraddittorietà, ed è del tutto conforme con il disposto dell'[art. 36 D.Lgs. n. 546/1992](#).

2.1 La Difesa rileva che le contestazioni sollevate dall'Ufficio sono approssimative e inattendibili; che le operazioni commerciali in contestazione non venivano specificamente disconosciute dall'Ufficio; che le censure relative all'operato di (...) spa e del trasportatore riguardano profili che la società appellata non era tenuta a verificare e a approfondire; che è onere dei verificatori individuare gli elementi probatori sottesi all'inesistenza soggettiva delle operazioni; che non veniva acquisito in atti alcun elemento da cui ritenersi il coinvolgimento di (...) srl nel presunto meccanismo fraudolento; che la documentazione prodotta in giudizio attesta l'effettività soggettiva delle operazioni in esame; che gli avvisi di accertamento impugnati risultano fondati su mere presunzioni prive dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza; che non risulta dimostrata la consapevolezza, in capo alla contribuente, della frode in esame.

2.2 La Difesa, rispetto alla presunta indeducibilità dei costi riferiti a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, evidenzia che l'Ufficio violava il disposto di cui all'[art. 109 Tuir](#); che la certezza, la inerenza e la oggettiva determinabilità del costo sono documentate dalla corretta tenuta delle scritture contabili, non specificamente contestata dagli accertatori; che le contestazioni sollevate a tal fine dall'Ufficio sono del tutto generiche; che la normativa vigente non consente di ritenere l'indeducibilità dei costi esposti in fatture relative a soggetti diversi da quelli effettivi essendo la stessa configurabile solo nel caso in cui vi sia stato un diretto utilizzo dei beni o servizi acquistati per il compimento dell'attività delittuosa.

2.3 Viene rilevata l'erroneità di quanto sostenuto dall'Ufficio, in merito alla ritenuta applicabilità dell'[art. 39 comma 2 lett. d\) DPR n. 600/1973](#), evidenziandosi che, nel caso di specie, Agenzia non dimostra, come è suo onere di legge, la sussistenza di una delle ipotesi tassativamente previste dalla legge per l'applicazione della norma in esame.

2.4 I primi giudici, secondo l'appellata, non incorrevano in alcun vizio di ultrapetizione apparendo evidente che gli unici avvisi di accertamento annullati sono solo quelli emessi a carico di (...) srl e non di (...).

2.5 Per scrupolo difensivo la contribuente ripropone i motivi contenuti nel ricorso introduttivo evidenziando, innanzitutto, che l'Ufficio incorreva nel divieto di doppia presunzione potendo la presunzione di distribuzione di maggiori utili a favore dei soci operare solo nel caso in cui

l'accertamento di utili extrabilancio sia certo, incontestato e fondato su dati certi, circostanza inconfigurabile nel caso di specie, e richiedendo, in subordine, la sospensione del giudizio in attesa che si formi il giudicato definitivo sul dato presupposto, relativo alla sussistenza di ricavi non contabilizzati in capo alla società.

2.6 La Difesa contesta l'assoluta carenza di prova in ordine alla distribuzione di utili e ritiene che la presunzione impiegata dall'Ufficio è inammissibile e poco garantista tenuto conto che il socio, secondo tale tesi, sarebbe onerato di provare un fatto negativo e che il solo elemento della ristretta base azionaria non può fondare la presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, se non sulla base di ulteriori elementi oggettivi di riscontro.

2.6 Con appello incidentale la contribuente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione dell'[art. 12 comma 7 L. n. 212/2000](#), per mancata emissione del PVC e per conseguente violazione del principio del contraddittorio preventivo rilevando che la mancata emissione di un processo verbale di constatazione è lesivo del diritto di difesa.

2.7 Con successive note vengono reiterate le proprie Difese.

All'odierna pubblica udienza svoltasi in videoconferenza telematica, questa Commissione, sentite le parti, ha trattenuto la causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

3 L'appello proposto dall'Ufficio è solo in parte fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, parzialmente riformata.

Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità dedotta dall'Ufficio rispetto alla sentenza del Gip di Bergamo prodotta dalla contribuente il 2.7.2021, tenuto conto della sua pacifica emissione in data successiva rispetto a quella del deposito dell'atto di controdeduzioni e della sua rilevanza processuale.

3.1 Va, innanzitutto, rigettato il primo motivo di appello dedotto dall'Ufficio visto che i primi giudici, anche se in maniera sintetica, indicavano gli argomenti logico-giuridici sottesi alla decisione impugnata, come dimostrato dal dettagliato contenuto dell'appello, non essendo pacificamente necessario, ai fini del rispetto di quanto previsto dall'[art. 36 DLGs n. 546/1992](#), la disamina di tutte le eccezioni sollevate dalle parti, qualora ritenute assorbite dalle argomentazioni esposte in sentenza.

Non si rileva, in particolare, alcuna contraddittorietà in quanto ritenuto dai primi giudici in merito al criterio di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, in tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, avendo la sentenza dato espressamente atto del mancato assolvimento, da parte dell'Ufficio, del proprio onere probatorio pur a fronte della ritenuta attendibilità della prova contraria fornita dalla contribuente.

I rilievi contestati sul punto dall'appellante venivano pertanto ritenuti "doppiamente" inattendibili.

3.2 Nel merito va innanzitutto rilevato, per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità, che in tema di IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carousel, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza [massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto](#) (v. Cass. N. 15369/2020).

Nel caso di specie l'Ufficio ha adempiuto al proprio onere probatorio in maniera sufficientemente adeguata avendo allegato e dimostrato che la ditta fornitrice della merce in oggetto, (...) Spa, non comunicava operazioni imponibili ai fini della Spesometro Integrato per gli anni 2013, 2014, non effettuava versamenti di imposta e trasferiva la sua sede in Romania dal 1.8.2014; che il socio unico e amministratore di tale società, (...), risulta nullatenente e non ha mai dichiarato redditi; che il suo legale rappresentante non ha aderito alla convocazione dell'Ufficio, non avendo evidentemente possibilità di esporre qualche ragione idonea a ribattere alle contestazioni mossegli; che gli avvisi di accertamento emessi a carico di (...) per il periodo in esame non venivano tempestivamente opposti e sono divenuti, pertanto, definitivi; che tale società è risultata attiva solo dal 19.1.2012 al 1.8.2014; che (...) ha dichiarato di non aver visionato la merce comprata da (...) e di non essersi recata presso i suoi magazzini; che i clienti finali della merce pagavano la stessa ancor prima che venisse effettuata la relativa spedizione; che la ditta trasportatrice presentava numerose irregolarità fiscali; che il luogo di presa in carico della merce non coincide con il luogo in cui è dislocato il magazzino della società fornitrice; che la merce sarebbe stata prelevata da alcuni indirizzi italiani privi di qualsivoglia collegamento con la società (...).

Tali elementi, complessivamente considerati, costituiscono sicuramente degli indizi gravi precisi e concordanti per ritenere che l'odierna contribuente, usando l'ordinaria diligenza propria della categoria professionale di appartenenza, tenuto anche conto dei relevantissimi importi della merce in esame (circa 150.000 Euro per il 2013 e circa 1.500.000,00 per il 2014), fosse e/o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali circostanze, chiaramente indicative della inesistenza soggettiva delle fatture in esame alla luce delle numerose e concordanti irregolarità presenti nell'acquisto, nella provenienza e nel trasporto della predetta merce.

Non è del resto credibile che la contribuente, a fronte dell'ingente investimento monetario effettuato in tale frangente, non verificasse l'effettiva adeguatezza imprenditoriale e la solidità patrimoniale della ditta cedente e non compisse alcuna verifica sull'origine e sulla provenienza della merce e sull'affidabilità e idoneità del trasportatore.

La contribuente, come imprenditore commerciale diligente, era in ogni caso tenuta a effettuare tale tipologia di verifiche che le avrebbero permesso di accertare, senza complesse indagini, l'inidoneità operativa e strutturale della società fornitrice e di quella incaricata del trasporto della merce.

A fronte di ciò la contribuente non ha validamente adempiuto al proprio onere probatorio di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, tenuto in ogni caso conto che non è onere dell'Ufficio indicare il reale fornitore dei beni e delle prestazioni di servizio fatturate, che gli indizi allegati dall'appellante, per i motivi appena esposti, non sono certo superficiali e inattendibili, che non sono notoriamente rilevanti, per provare l'effettiva esistenza delle prestazioni in esame, l'emissione di conformi documenti di trasporto e di fatture, trattandosi di atti normalmente impiegati per compiere, in maniera formalmente corretta, tale tipologia di illeciti.

I rilievi IVA contestati dall'Ufficio sono, pertanto, del tutto fondati non essendo comunque dirimente quanto accertato sul punto dal Gip del Tribunale di Bergamo con sentenza del 20.4.2021 stante la notoria autonomia dei giudizi tributario e penale e i diversi presupposti previsti dalla legge per la configurabilità, in capo alla (...), dei reati a lei contestati e per la sussistenza dell'illecito tributario in esame.

3.3 Va, invece, rigettato il terzo motivo di impugnazione dedotto dall'Ufficio, in merito alla ritenuta indeducibilità dei costi indicati dalla contribuente.

Va, a tal fine, premesso, in tema di imposte sui redditi, a norma dell'[art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993](#), nella formulazione introdotta dall'[art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012](#) (conv. in [l. n. 44 del 2012](#)) che, poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente "al fine di commettere il reato", bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all'[art. 109 del d.P.R. n. 917 del 1986](#) (v. Cass. N. 27566/2018).

Nel caso di specie l'Ufficio non ha specificamente contestato la corretta tenuta delle scritture contabili da parte della contribuente.

La sola contestata inesistenza soggettiva delle operazioni in esame non è idonea a giustificare l'indeducibilità dei relativi costi e l'applicabilità dell'art. 109 Tuir, alla luce delle modifiche normative sopra menzionate.

I costi dedotti dalla contribuente ai fini delle imposte dirette, a fronte della loro mancata specifica contestata sussistenza, inerenza, certezza e determinabilità, della mancata contestata sussistenza delle operazioni commerciali ad essi sottese, della incontestata regolarità delle scritture contabili tenute da (...) e della indimostrata ascrivibilità, a carico di quest'ultima, di un illecito penalmente

rilevante, risultano sussistenti e la pronuncia dei primi giudici va, pertanto, sul punto confermata non avendo l'Ufficio titolo, in assenza dei presupposti previsti dalla legge, di procedere nemmeno a un parziale disconoscimento dei costi indicati dalla contribuente.

3.4 Va rigettato anche il motivo dedotto dall'Ufficio in merito alla contestata applicabilità dell'[art. 39 comma 2 lett. d\) DPR n. 600/1973](#) visto che, per recentissima e condivisa giurisprudenza di legittimità, in tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'[art. 2729 c.c.](#); nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex [artt. 2727 e 2729 c.c.](#) (v. [Cass. N. 33604/2019](#)) e che, nel caso di specie, l'Ufficio non ha specificamente contestato né la falsità e l'incompletezza delle scritture contabili della contribuente né l'inerenza, la certezza, la determinatezza o determinabilità dei costi in oggetto, con conseguente insussistenza dei presupposti applicativi dell'[art. 30 comma 2 DPR n. 600/1973](#).

L'Ufficio avrebbe in ogni caso dovuto "detrarre dai costi riportati nelle fatture in contestazione solo una parte del totale dei costi ritenuti indeducibili, parametrata all'incidenza delle operazioni contestate sul dato totale dei ricavi", e avrebbe dovuto indicare le società da cui sarebbe stata desunta la redditività media applicata nel caso di specie.

3.5 La sentenza impugnata non incorreva in alcuna violazione del precetto contenuto nell'[art. 112 c.p.c.](#) visto che la stessa annullava i soli avvisi di accertamento emessi a carico di (...) e non già quelli relativi al socio (...), per cui pende diverso giudizio.

3.6 Va, da ultimo, rigettato l'appello incidentale dedotto dalla contribuente visto che, in tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario (v. [Cass. N. 13490/2019](#)) e che, nel caso di specie, come correttamente ritenuto dai primi giudici, l'Ufficio, con l'inoltro dell'invito a comparire, instaurava correttamente il contraddittorio tra le parti permettendo alla contribuente di spiegare le proprie ragioni-come anche ammesso anche da (...) ("nei giorni 27 e 28 novembre 2017 si svolgeva il contraddittorio con L'ufficio") - tenuto in ogni caso conto, per recentissima e condivisa giurisprudenza di legittimità, che, in tema di

accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all'[art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000](#) opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversa ipotesi, non assimilabile alla precedente, di accertamenti cd. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente (v. Cass. N. 24793/2000)

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti e comporta, pertanto, il solo parziale accoglimento dell'appello, e la conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.

Spese di lite integralmente compensate tra le parti stante il parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, il rigetto dell'appello incidentale, la complessità della controversia e l'esigua durata del presente giudizio.

P.Q.M.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO, sezione 17, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

- 1) In parziale riforma della sentenza appellata dichiara legittima la ripresa effettuata dall'Ufficio a titolo di Iva;
- 2) Conferma nel resto;
- 3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.

Così deciso in Milano il 7 luglio 2021.

Depositata in Segreteria il 19 ottobre 2021.